

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1584/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1994

che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 4001/87 (²), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75 devono essere fissati in anticipo per ogni periodo di tre mesi; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;

considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1583/94 della Commissione, del 30 giugno 1994 che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova (³);

considerando che le imposizioni all'importazione fissate dal presente regolamento possono essere rivedute a seguito di eventuali modifiche dei prelievi all'importazione applicabili alle uova in guscio, in esecuzione di decisioni adottate ulteriormente dal Consiglio in materia di cereali foraggeri;

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 710/94 della Commissione (⁴); che occorre procedere ad una nuova determinazione dei medesimi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1994;

considerando che i metodi di calcolo per i prezzi limite e le imposte all'importazione sono stati precisati dal regola-

mento n. 200/67/CEE della Commissione (⁵); che è necessario basarsi ugualmente su questi metodi di calcolo per fissare i prezzi limite e le imposte all'importazione per il prossimo periodo di tre mesi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (⁶), alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2783/75 per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati in allegato.

Articolo 2

Le imposizioni all'importazione di cui all'articolo 1 si applicano fatte salve eventuali modifiche dei prelievi all'importazione delle uova in guscio in conformità di decisioni adottate ulteriormente dal Consiglio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1994.

(¹) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

(²) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.

(³) GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 123.

(⁴) GU n. L 85 del 30. 3. 1994, pag. 34.

(⁵) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2834/67.

(⁶) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.